

20 Luglio.

In aggiunta all'ordine del giorno 11 corrente, nel quale si pubblicarono i nomi di quelli che si distinsero nel respingere il nemico, che assaliva il gran piazzale la notte del 6 al 7, il Comando in capo, dietro i rapporti ricevuti dai superiori immediati che si trovavano sul luogo, rende pubblico encomio al capitano d'artiglieria marina Andreassi, non meno che ai cannonieri Ignazio Segati, Della Valle Casimiro, Baso Pietro e Piovesan Giosuè, i quali a quell'occasione si sono comportati con sommo valore.

Il presidente della Commiss. milit. e comand. in capo le truppe
GUGLIELMO PEPE.

20 Detto.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

DELLO STATO DI VENEZIA.

Sessione del 19 luglio 1849.

Presidenza del citt. **LODOVICO PASINI.**

La seduta è aperta alle ore 4 e 1/2.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente adunanza, il presidente partecipa all'Assemblea che il rappresentante Lunghi, ed il rappresentante presidente del Governo Daniele Manin, per essere malati, non possono assistere all'odierna adunanza.

Si annunzia che il rappresentante Balbi ha deposto sul banco della presidenza una proposta per la nomina di una Commissione di 4 individui, scelti fra i più capaci ed onesti cittadini, 2 militari e 2 civili, sotto la presidenza del Generale in capo Guglielmo Pepe, col nome di Commissione d'incoraggiamento, la quale debba eccitare e mantenere vivi l'interesse e l'amore di patria nelle milizie e nel popolo.

Il presidente: Si deve ora passare alla presa in considerazione della seguente proposta del rappresentante Errera.

« A datare dal giorno . . . (tre o cinque giorni dopo la promulgazione della legge) sono tolte le sospensioni accordate dal decreto 25 giugno 1848 N. 1890 relativo agli effetti cambiarii, le quali col decreto 2 agosto successivo erano state indefinitamente prorogate per tutti li contratti cambiarii avvenuti sino a quel giorno.

« In conseguenza di ciò saranno nel suddetto giorno protestabili tutti gli effetti cambiarii, che erano in corso del termine indicato al § 1. del detto decreto 25 giugno 1848, e comincerà a decorrere da quel giorno il termine prefisso dalle leggi vigenti per l'esercizio dei diritti di regresso, e per la procedura privilegiata del precetto, sospeso cogli articoli 2. e 3. del decreto medesimo. »

Il rappresentante Errera: aggiunge alcuni schiarimenti, alla sua